

Il lavoro minorile: la gestione del rapporto lavorativo con minorenni

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 22 Giugno 2023

Con l'avvento del **periodo estivo** e con la chiusura delle scuole molti **ragazzi minorenni** vengono assunti dalle aziende per lo svolgimento di attività lavorative anche stagionali. L'ordinamento giuslavorista impone da sempre una *“particolare attenzione alla tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori”* garantendo il **completamento dell'istruzione obbligatoria** e vietando lo svolgimento di attività che ne possano compromettere la *“salute e la dignità”*. La normativa generale detta una serie di specifici **vincoli, limiti e responsabilità in capo al datore di lavoro** che impiega dei *minori* in attività lavorative fino all'applicazione di pesanti sanzioni che hanno lo scopo di tutelare il *lavoratore minore*.

Lavoro minorile: la normativa giuridica generale

La [legge n. 653/34](#) ha previsto disposizioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli e, in seguito, l'art. 37 della Costituzione ha disposto *“la tutela del lavoro dei minori con speciali norme e l'introduzione del limite d'età per il lavoro salariato”*.

Nota: la normativa è stata poi oggetto di vari interventi da parte della UE al fine di adeguare le disposizioni sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.



Le regole principali del lavoro minorile

Le regole più importanti da ricordare sono le seguenti:

Durata del periodo di istruzione obbligatoria

Deve essere pari ad almeno 10 anni, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Impiego lavorativo dei minori

Per impiego di soggetti minori si intende il **minore** che non ha ancora compiuto i 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico ovvero l'“*adolescente*”, minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.

Nota: si specifica che il “bambino” è il soggetto che non ha ancora compiuto i 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico e che può essere impiegato unicamente in casi eccezionali in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario ee.; l'“adolescente” è invece il minore di età compresa tra 16 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.

Occupazione dei bambini

E' **assolutamente vietata**, salvo che in casi eccezionali quali le attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario ecc..

Nota: l'impiego del lavoratore minorenni è ammessa solo se questi ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non prima dei 16 anni compiuti. L

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento